

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MICOLINI, SAPORITO, CARLOTTO,
CITARISTI, FERRARI-AGGRADI, MORA e VERCESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1987

Competenze in materia veterinaria e provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, stabiliva una normativa organica per l'abbattimento di animali infetti, prevedendo espressamente anche l'infezione per peste suina sia classica che africana.

Con riferimento all'indennità di abbattimento, l'articolo 265 del citato testo unico prevedeva che: «Per l'abbattimento dell'animale è concessa al proprietario un'indennità variabile dal 50 per cento al 70 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri che saranno determinati dal Ministro della sanità di concerto con il

Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ai coltivatori diretti l'indennità può essere corrisposta fino all'80 per cento. L'importo dell'indennità è per i tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico della provincia».

Successivamente la legge 23 gennaio 1968, n. 34, ha stabilito all'articolo 9 che «i veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere le indennità di abbattimento con ordinativi tratti su aperture di credito che il Ministro della sanità potrà emettere senza limiti di importo...». Una successiva ordinanza ministeriale dell'11 aprile 1968 ha precisato, all'articolo 4, che «le indennità di abbattimento previste dall'articolo 1 della legge 23 gennaio

1968, n. 34, sono fissate e corrisposte, con decreto del veterinario provinciale, secondo le modalità stabilite nella legge stessa, e sulla base dei criteri che saranno determinati con decreto del Ministro della sanità emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste».

La materia veniva ulteriormente precisata con il decreto ministeriale 8 novembre 1968: «Norme per la corresponsione delle indennità dovute per l'abbattimento degli equini e degli animali appartenenti alla specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina». Il decreto confermava che l'importo complessivo delle indennità grava per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico dell'amministrazione provinciale (articolo 2) ed assegnava al veterinario provinciale il compito di provvedere alla liquidazione dell'indennità (articolo 5).

Nel 1970 e nel 1971 venivano emanate altre norme particolari per l'integrazione dell'indennità a favore dei proprietari di suini abbattuti e distrutti nel 1967 e nel 1968 per peste suina africana.

L'istituzione del servizio sanitario nazionale, avvenuta con legge 23 dicembre 1978, n. 833, sopprimendo la figura del veterinario provinciale ed il ruolo stesso della provincia in materia sanitaria, faceva cadere il presupposto perchè le province potessero continuare a corrispondere il 25 per cento dell'indennità di abbattimento, come prescritto dalle norme vigenti. Per contro, la stessa legge prevede all'articolo 6 che «sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: [...] la individuazione delle malattie infettive e diffuse del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi...». Inoltre, l'articolo 14 stabilisce che «l'unità sanitaria locale provvede in particolare: [...] alla profilassi e alla polizia veterinaria; all'ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo...».

Allo stato attuale l'indennità di abbattimento, in assenza di specifiche disposizioni, non può essere e non viene corrisposta per intero agli allevatori aventi diritto.

Infatti, nè le province, nè le USL provvedono alla corresponsione della quota del 25 per cento dell'indennità già di competenza delle stesse province.

Da ciò l'esigenza del presente disegno di legge che risolve correttamente le incertezze e le carenze in merito alle competenze nella materia veterinaria e nell'attuazione delle misure profilattiche delle malattie di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 34.

L'articolo 1, avente carattere generale, risolve il problema delle competenze apertosi con la soppressione della figura del veterinario provinciale riconducendo al sindaco i provvedimenti di polizia veterinaria e le competenze degli ex veterinari provinciali e comunali ai responsabili dei nuovi servizi veterinari previsti dalla legge n. 833 del 1978.

L'articolo 2 modifica l'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, oltre che sostituendo le parole «veterinario provinciale» con «sindaco», prevedendo che l'indennità di abbattimento a carico dello Stato comprenda anche la quota già di competenza della provincia.

L'articolo 3 riproduce il testo dell'articolo 2 della legge n. 34 del 1968 salvo le parole «veterinario provinciale» sostituite con «sindaco».

L'articolo 4 riproduce il testo dell'articolo 4 della legge n. 34 del 1968 salvo le parole «veterinario provinciale» sostituite con «servizi veterinari competenti per territorio», nonché l'attribuzione alle regioni della competenza a determinare le tariffe sui compensi professionali, già appartenente agli ex veterinari provinciali.

L'articolo 5 raddoppia gli importi delle contravvenzioni previste all'articolo 5 della legge n. 34 del 1968 per adeguarli al valore attuale della moneta.

L'articolo 6 prevede che ai soggetti già autorizzati per attuare le operazioni di abbattimento e distruzione degli animali, di disinfezione ed ogni altro intervento di profilassi, siano aggiunte le USL e le associazioni di produttori.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 7 riproduce il testo dell'articolo 7 della legge n. 34 del 1968, salvo le parole «personale veterinario dipendente dai comuni» sostituite con «personale veterinario del servizio sanitario nazionale».

L'articolo 8 prevede che la copertura delle spese avvenga con legge di bilancio.

L'articolo 9 riproduce il testo dell'articolo 9 della legge n. 34 del 1968 salvo le parole «veterinari provinciali» sostituite con «sindaci».

L'articolo 10 abroga la legge 23 gennaio 1968, n. 34.

La necessità di eliminare le attuali incertezze e carenze legislative in questo settore è evidente ed urgente.

Il presente disegno di legge soddisfa tali esigenze e si inserisce nel sistema delineato dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul servizio sanitario nazionale, per cui confidiamo nella sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le competenze già affidate ai veterinari provinciali e comunali sono attribuite ai responsabili del servizio veterinario di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I provvedimenti di polizia veterinaria sono adottati dal sindaco su richiesta motivata dei responsabili dei medesimi servizi veterinari.

Art. 2.

1. L'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Art. 265. - 1. Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il sindaco, su richiesta motivata del servizio veterinario competente per territorio, ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione.

2. Nei casi di afta epizootica, di peste equina, di febbre catarrale degli ovini, di peste suina classica, di peste suina africana, e di altre malattie esotiche degli animali, il Ministro della sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, può stabilire con proprio decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione.

3. Per l'abbattimento dell'animale è concessa al proprietario una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

4. L'importo delle indennità è a carico dello Stato.

5. L'indennità non viene concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dal presente testo unico o dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quando la contravvenzione riguarda malattie previste dal presente testo unico e sia commessa nel corso dell'epizoozia per la quale sia stato disposto l'abbattimento di animali e prima dell'abbattimento stesso. In tali casi l'indennità viene corrisposta soltanto se il procedimento penale si conclude con sentenza passata in giudicato di assoluzione».

Art. 3.

1. Il Ministro della sanità stabilisce le modalità e i tempi dell'abbattimento degli animali tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizootica delle malattie.

2. Il sindaco provvede all'emanazione del decreto di abbattimento e di distruzione degli animali e con lo stesso provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennità calcolata per ciascun animale. Il provvedimento del sindaco è definitivo.

Art. 4.

1. Il Ministro della sanità può disporre, con propria ordinanza, la vaccinazione obbligatoria degli animali contro le malattie indicate nell'articolo 1.

2. A tale scopo il Ministero della sanità può procedere all'acquisto dei presidi immunizzanti, la cui distribuzione dovrà avvenire gratuitamente tramite i servizi veterinari competenti per territorio.

3. La vaccinazione è effettuata da veterinari del Servizio sanitario nazionale ed i relativi compensi professionali sono a carico dei privati in base a tariffe stabilite dalla Regione.

4. Il Ministro della sanità può disporre che la distribuzione di siero, di vaccini e di virus

per interventi profilattici o curativi, anche quando l'uso di tali prodotti non sia reso obbligatorio, sia fatta direttamente dagli istituti produttori ai servizi veterinari, i quali ne curano l'impiego sotto la loro vigilanza.

Art. 5.

1. Le contravvenzioni previste dall'articolo 264, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con l'ammenda da lire 100.000 a lire 2 milioni quando si riferiscono a denuncia di una delle malattie previste dalla presente legge. La stessa pena si applica a chiunque contravviene all'ordine di abbattimento dell'animale impartito ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.

2. Fuori dei casi previsti dal comma precedente, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono puniti con l'ammenda da lire 40 mila a lire 600 mila, quando la contravvenzione sia relativa a malattie previste dalla presente legge.

3. Alla stessa pena sono assogettati coloro che non osservano un ordine legalmente dato ai sensi della presente legge per impedire la diffusione delle malattie in essa previste.

Art. 6.

1. Il Ministro della sanità può concedere contributi sino ad un massimo del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore dei comuni singoli ed associati delle unità sanitarie locali, delle province, dei consorzi tra provincia e comuni costituiti per la profilassi e la polizia veterinaria e delle associazioni e unioni riconosciute di produttori agricoli che provvedono ad attuare le operazioni per l'abbattimento e la distruzione degli animali, le disinfezioni richieste nonché ogni altro intervento necessario per la profilassi delle malattie indicate nella presente legge. Il Ministro della sanità può altresì concedere contributi agli ordini provinciali dei veterinari per lo svolgimento di corsi di addestramento

dei veterinari sulla diagnosi e profilassi delle malattie previste dalla presente legge, nonché agli istituti universitari veterinari e agli istituti zooprofilattici sperimentali per il funzionamento di laboratori specializzati per le ricerche scientifiche e la diagnosi relativamente alle predette malattie.

Art. 7.

1. Il Ministero della sanità cura la propaganda veterinaria per gli allevatori e l'attuazione di corsi di addestramento del personale dei ruoli veterinari del Ministero stesso nonché del personale veterinario del Servizio sanitario nazionale, sulla diagnosi e profilassi delle malattie previste dalla presente legge, e inoltre la specializzazione in Italia od all'estero, presso istituti di ricerca delle predette malattie, dei propri funzionari della carriera direttiva dei veterinari.

Art. 8.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1988 gli stanziamenti per le attività previste dalla presente legge sono determinati con la legge d'approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Art. 9.

1. I sindaci sono autorizzati a corrispondere le indennità di abbattimento con ordinativi tratti su aperture di credito che il Ministro della sanità può emettere senza limiti di importo, in deroga al disposto di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 386.

Art. 10.

1. La legge 23 gennaio 1968, n. 34, è abrogata.